



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

N. /2017 R.G.N.R.

N. /2019 R.G. TRIB.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa S. Gi., all'udienza del . ottobre 2020, con l'intervento del V.P.O. delegato del Pubblico Ministero G. P. e del Cancelliere I. T., ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei confronti di

D. M., nato a S. S. (I) il . . . 19. . .
libero - assente

Difeso di fiducia dall'avv. Antonio LA PENNA del Foro di Foggia

IMPUTATO

cf. allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale

N. 120 R.G. SENTENZE
Letta in udienza oggi

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Notificato estratto al contumace:

Prodotto da:

Divenuta irrevocabile in data

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità della sentenza alla Segreteria P.M. (art.27 D.M. n.334/89) in data

ESECUZIONE

Trasmesso estratto al Pubblico Ministero (art.28 D.M. n.334/89) il

Redatta scheda per il casellario il

Redatta parcella per il Campione Penale il

C.P.

MOTIVAZIONE

Tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal G.I.P. in sede a seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. .../2018, L. ... Mi: ... non compariva all'udienza del 2 maggio 2019 e, nella sussistenza dei presupposti ex art. 420 *bis* c.p.p., era dichiarato assente; revocato il decreto penale di condanna opposto, il Difensore munito di procura speciale avanzava una nuova richiesta di sospensione del processo con messa alla prova ex artt. 168 *bis* c.p. e 464 *bis* c.p.p. (precedentemente rigettata dal G.I.P. per inidoneità del programma proposto, in assenza di prescrizioni di tipo risarcitorio/riparatorio nei confronti della persona offesa). All'udienza del 6 novembre 2019 (proveniente dal rinvio del 14.10.2019, disposto per valutare l'idoneità del programma elaborato dall'UEPE), vagliati positivamente i presupposti oggettivi e soggettivi per la sospensione del processo per la messa alla prova, il Giudice dava lettura dell'ordinanza allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art.464 *bis* c.p.p., rinviando per la verifica dell'esito all'udienza del 13 maggio 2019. All'udienza del 12 ottobre 2020 (proveniente dal rinvio d'ufficio dell'udienza del 13.5.2019, disposto per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19), dato atto dell'avvenuta trasmissione da parte dell'U.E.P.E. della relazione conclusiva con valutazione positiva in ordine allo svolgimento della messa alla prova da parte dell'imputato, il Giudice autorizzava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, che seguivano nei termini trascritti in epigrafe. All'esito della deliberazione in Camera di Consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza, depositando motivazione contestuale in udienza.

**

Conformemente alle conclusioni del P.M. e della Difesa, rileva il Giudicante che deve essere emessa sentenza di estinzione del reato contestato a L. ... Mi: ... per essersi favorevolmente concluso il periodo di messa alla prova.

In particolare, la contestazione accusatoria attiene alle fattispecie di cui agli artt. 81 cpv., 624 co. 1 e 2, 625 n. 2 c.p., per essersi l'imputato impossessato, tra il 28.9.2012 e il 27.9.2017, in tempi diversi e con più azioni commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di energia elettrica sottratta all' ..., prelevandola ed impiegandola nel proprio box, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel manomettere il contatore e nel rompere il relativo sigillo, in modo da scollegare il circuito che permette lo sgancio dell'interruttore, così consentendo l'erogazione dell'energia elettrica nonostante il contatore fosse cessato in data 5 luglio 2008.

Non emergono dagli atti elementi fattuali rilevabili ed evidenti tali da escludere la commissione del fatto da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale e, dunque, da condurre ad una pronuncia di proscioglimento nel merito, che prevale solo dinanzi alla prova della assoluta non colpevolezza dell'imputato constatabile all'evidenza che non richiede alcun tipo di valutazione.

Tanto premesso, deve darsi conto che il Giudice in data 6 novembre 2019 ha emesso ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova sul presupposto della sussistenza dei requisiti sia oggettivi (in rapporto alla natura e tipologia del reato non ostativo e di natura occasionale) sia soggettivi (in rapporto alle risultanze del caseilario, alla personalità dell'imputato, alle condizioni di vita, alle condotte riparatorie verso la persona offesa).

Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che l'imputato è stato assiduamente presente presso la struttura, ha svolto assiduamente le attività a lui affidate e le mansioni assegnate come da programma tracciato ed ha risarcito integralmente la persona offesa ..., provvedendo al pagamento della somma di euro ... euro.

Non risultano attestate o segnalate, di contro, interruzioni del programma ovvero comportamenti incompatibili con le prescrizioni di cui al programma sottoscritto, né risulta che l'imputato si sia reso nel frattempo autore di condotte criminose.

Alla luce delle risultanze contenute nella relazione finale elaborata dall'U.E.P.E. relativa alla messa alla prova di L. _____ M. _____, conclusasi con esito positivo, il reato ascritto all'imputato deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 168 *ter* c.p., 129 e 464 *septies* c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di L. _____ M. _____ in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

Dispone la comunicazione della presente sentenza all'U.E.P.E.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Foggia, il 1 ottobre 2020

Il Giudice

Dott.ssa S. _____
/i